

# Bambini e pensiero Anffas nella Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità

Michele Imperiali – Presidente Comitato Tecnico Scientifico Anffas Onlus

Bambini e pensiero Anffas  
nella Convenzione Onu

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità si presta ad innumerevoli analisi e forme di lettura ragionata. Obiettivo del presente contributo è di individuare le logiche che legano i contenuti del documento al “pensiero Anffas” relativamente alle politiche associative per l’età evolutiva.

Nel **Preambolo** del documento gli Stati Parti, facendo riferimento alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo, richiamano il principio fondamentale di **uguaglianza dei diritti tra bambini con disabilità e altri bambini**, ma purtroppo lo pongono in termini condizionali. Infatti, al punto (r) così si legge: “..... i bambini con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di eguaglianza rispetto agli altri bambini, e richiamandosi agli obblighi assunti in tal senso dagli Stati Parti in base alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo;”.

A nostro avviso la forma condizionale “dovrebbero poter godere” stona decisamente rispetto ad un auspicato imperativo e, pertanto, non condividiamo tale scelta.

Nell’**Articolo 3**, tra i principi della Convenzione viene richiamato il diritto del bambino con disabilità a preservare la **propria identità** e precisamente al punto (h) così si legge: “*Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e*

*“Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità”.*



*il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità”.*

Nell’**Articolo 4**, negli obblighi generali, gli Stati Parti si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità; nello specifico al punto 3 così si legge: “*Nello sviluppo e nell’applicazione della legislazione e delle politiche atte ad attuare la presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti si consulteranno con attenzione e coin-*

La rosa blu

*volgeranno attivamente le persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.”*

Nell'Articolo 7 della Convenzione, specificamente rivolto ai bambini con disabilità, si ripropone nella sua interezza il principio di **“superiore interesse del bambino”** definito all'art. 3 nella Convenzione sui Diritti del Fanciullo e pilastro delle politiche Anffas per l'età evolutiva. L'Articolo 7 così recita:

**“Bambini con disabilità**

1. *Gli Stati Parti prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini.*

2. *In tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà tenuto prioritariamente in considerazione.*

3. *Gli Stati Parti garantiranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni che li riguardano, le loro opinioni saranno prese in opportuna considerazione in rapporto alla loro età e maturità, su base di eguaglianza con gli altri bambini, e che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età allo scopo di realizzare tale diritto.”*

Nell'Articolo 8 **“Accrescimento della consapevolezza”** gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate. In particolare, nel punto (b) del comma 2 così si legge: *“rafforzare in tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i bambini, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità.”*

Questo punto introduce l'importante capitolo del diritto all'educazione ripreso di seguito dall'art. 24, dedicato all'istruzione.

Nell'Articolo 18 **“Libertà di movimento e cittadinanza”** molto importante è il punto 2 in quanto nell'ambito del **“diritto di cittadinanza”** si evidenziano nodi cruciali essenziali quali il diritto dei bambini disabili alla nascita, il diritto ad avere una famiglia ed il diritto ad essere curati. Il punto 2 così recita: *“I bambini con disabilità dovranno essere regi-*

*strati immediatamente dopo la nascita e avranno diritto dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi curati”.*

Nell'Articolo 23 **“Rispetto del domicilio e della famiglia”** viene trattato in forma estesa il tema della **famiglia** nei termini di tutela e cura del bambino con disabilità. Ancora una volta viene richiamato l'interesse superiore del bambino con particolare riferimento al sostegno alle persone con disabilità, nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori. Il comma 2 così recita: *“Gli Stati Parti devono assicurare i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità, in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di bambini o di istituti simili, ove questi istituti siano previsti dalla legislatura nazionale; in tutti questi casi avrà priorità assoluta l'interesse superiore del bambino. Gli Stati Parti devono fornire un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.”*

Il comma 3 dello stesso articolo, di seguito riportato, pone gli Stati Parti di fronte al problema dell'occultamento, dell'abbandono e della segregazione dei bambini con disabilità: *“Gli Stati Parti devono assicurare che i bambini con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Nell'ottica della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, il maltrattamento e la segregazione di bambini con disabilità, gli Stati Parti si impegneranno a fornire informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai bambini con disabilità e alle loro famiglie”.*

I commi 4 e 5 richiamano invece il gravoso problema della separazione del bambino con disabilità dai suoi genitori affermando: *“4. Gli Stati Parti dovranno assicurare che un bambino non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, se non quando le autorità competenti, sotto riserva di un controllo giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del bambino. In nessun caso un bambino deve essere separato dai genitori sulla base della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.*

5. *Gli Stati Parti si impegnano, qualora la fami-*



*glia di appartenenza non sia in condizioni di prendersi cura di un bambino con disabilità, a non trascurare alcuno sforzo per fornire cure alternative all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un ambiente familiare.”*

Nell'Articolo 24 si pone al centro il **diritto all'istruzione** prevedendo l'integrazione scolastica quale sistema educativo. Affermazione molto importante rispetto alle normative che su questo capitolo spesso risultano discriminanti anche in paesi evoluti. Il comma 1 così recita: *“Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell'intera vita, possibilità di istruzione finalizzate”*. Inoltre, il diritto all'istruzione del bambino con disabilità viene richiamato in termini di assicurazione dal Comma 2 dello stesso articolo, che in particolare prevede al punto (a): *“le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità e che i bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatoria istruzione primaria gratuita o dall'istruzione secondaria sulla base della disabilità.”*

Nell'Articolo 25 **“Salute”** si affronta una delle questioni centrali richiamate dal movimento delle persone con disabilità e pilastro portante del “pensiero Anffas”. La Convenzione specifica che: *“Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati Parti devono prendere tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l'accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità.”*

Per quanto riguarda il rapporto salute e bambini, il punto (b) di questo articolo richiama un altro elemento di fondo delle politiche Anffas per l'età evolutiva costituito dal diritto alla diagnosi precoce, cioè: *“Fornire specificamente servizi sanitari necessari alle persone con disabilità proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e l'intervento appropriato, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, anche tra i bambini e le persone anziane”*.

Nell'Articolo 26 si sottolinea l'importanza delle attività di **abilitazione e riabilitazione**, precisando al punto 1: *“Gli Stati Parti prenderanno misure efficaci e appropriate, tra cui il sostegno tra pari, per permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, la piena abilità fisica, mentale, sociale e professionale, e di giungere alla piena inclusione e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzeranno, rafforzeranno e estenderanno servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nelle aree della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali...”*.

***“le persone con disabilità hanno il diritto di godere del più alto standard conseguibile di salute, senza discriminazioni sulla base della disabilità”***

Vengono, inoltre, evidenziati i concetti di “intervento precoce” e “valutazione multidisciplinare

formulati sui “bisogni individuali” della persona con disabilità. Il punto (a), infatti, così recita: *“abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e dei punti di forza dell'individuo;”*.

Nell'Articolo 30 infine si esprime il diritto di tutti i bambini alla **partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, allo sport e al tempo libero**. Al punto (d) si legge infatti: *“Assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico”*.

